

REGOLAMENTO INTERNO SU MODALITA' RICHIESTA ANTICIPO TFR, approvato dalla Assemblea dei soci del 26-07-2021

Art. 1 – scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità, anche di maggior favore, per procedere all'erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

Il presente Regolamento si applica a tutti i soci lavoratori della cooperativa sociale Azioni assunti a tempo indeterminato alla data di approvazione dello stesso.

Art. 2 – requisiti soggettivi e condizioni di erogabilità

Per richiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), ai sensi dell'art. 2120 c.c., è necessario sussistano seguenti requisiti:

- a. Anzianità effettiva maturata dal dipendente che presenta la domanda di almeno otto anni;
- b. Evasione annua delle richieste da parte dell'Azienda con il limite del 10% degli aventi diritto e comunque non oltre il limite del 4% del totale dei dipendenti;
- c. Anticipazione massima del 70% del TFR maturato dal dipendente alla data di presentazione della richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
- d. Anticipazioni del TFR per:
 - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riferite al dipendente o familiari fiscalmente a carico;
 - acquisto/acquisizione della prima casa di abitazione per se o per i propri figli, da documentarsi con atto notarile o equivalente. La domanda potrà essere presentata entro 24 mesi dalla data del rogito;
 - ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del dipendente o dei figli conviventi (se questa è intestata al dipendente o ai figli);
 - congedi parentali di cui all'art. 32 del D. Lgs 151/2001;
 - congedi per la formazione di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000.

L'erogazione dell'anticipazione del TFR è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del dipendente interessato e protocollata al protocollo aziendale. Le domande verranno evase sulla base dell'ordine di protocollazione.

Art. 3 – ulteriori condizioni di erogabilità

Azioni soc. coop sociale quale condizione di miglior favore rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 2), ammette che l'anticipazione del TFR maturato, nei limiti del TFR accantonato in Azienda, possa essere concessa anche per le seguenti motivazioni:

- reiterazione (per un massimo di 3 volte nel corso del rapporto di lavoro) della domanda per spese sanitarie implicanti interventi diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta precedente ovvero riguardanti persone differenti (purche ricomprese tra quelle previste dalla vigente normativa). Entro 6 mesi dalla domanda dovrà essere presentata copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti l'avvenuta prestazione sanitaria;
- spese per restauro dell'abitazione di proprietà del socio lavoratore in deroga alle previsioni di cui al precedente art. 2, lett. d) purchè i lavori da effettuare rientrino come utili ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni secondo la normativa vigente all'atto della presentazione della domanda. Entro 6 mesi dalla domanda dovrà essere presentata copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti uno o più degli interventi così come sopra descritti;
- Spese funerarie per parenti conviventi entro il 2° grado;

Le condizioni di miglior favore di cui al presente articolo non si applicheranno ai dipendenti che hanno avuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni.

Art. 4 – ulteriori condizioni di erogabilità

Le valutazioni delle domande nonché la verifica dei relativi requisiti saranno a cura del Consiglio di amministrazione.

Per ciò che attiene, in particolare, le ulteriori condizioni di erogabilità di cui al precedente art. 3 il CdA, nella approvazione delle domande presentare sarà vincolato dalla preventiva verifica della situazione finanziaria della cooperativa.